

D.M. 21-10-1999

Definizione dei casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231
(G.U. 22-12-1999, n. 299, Serie Generale)

☞ Preambolo

- ☞ Art. 1. - Definizione di caso di AIDS
- ☞ Art. 2. - Grave deficienza immunitaria
- ☞ Art. 3. - Certificazioni

Preambolo

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 12 luglio 1999, n. 231, recante: "Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave;

Visto, in particolare l'art. 3, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per il loro accertamento;

Vista la circolare 29 aprile 1994, n. 9, riguardante la revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica;

Sentita al riguardo la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive nella riunione del 21 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1. - Definizione di caso di AIDS

1. La definizione di caso di AIDS conclamata ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, nelle situazioni indicate nella circolare del Ministero della sanità 29 aprile 1994, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1994.

Art. 2. - Grave deficienza immunitaria [1]

1. La grave deficienza immunitaria ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della circolare di cui all'art. 1 del presente decreto, la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri:

- a) numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 200/mm³, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro;
- b) indice di Karnofsky pari o inferiore al valore di 50.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.M. 7 maggio 2001.

Art. 3. - Certificazioni

1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS di cui all'art. 1 o l'accertamento della grave deficienza immunitaria di cui all'art. 2, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, non risultino effettuate da unità operative di malattie infettive, ospedaliere o universitarie, o da altre strutture pubbliche tra quelle individuate dalle regioni per l'assistenza agli ammalati di AIDS, le relative certificazioni devono essere convalidate da una delle suddette unità o strutture agli effetti di quanto previsto dalla legge 12 luglio 1999, n. 231.